

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 27-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

SAVERIO D'AMELIO

per il reato di cui all'articolo 25, capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (omessa richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto di innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 31 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio, per il reato di cui all'articolo 25, capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (omessa richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto di innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti).

In data 31 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 agosto 1992 e deferita alla Giunta il 7 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 25 novembre 1992.

Il senatore D'Amelio è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 25 novembre 1992, nel corso della quale ha presentato documentazione.

Il P.M. procede nei confronti del senatore D'Amelio per avere, nella qualità di sindaco del comune di Ferradina, gestito la discari-

ca comunale di rifiuti solidi urbani in difetto dell'autorizzazione regionale.

La Giunta ha ritenuto a maggioranza che l'addebito si profila manifestamente infondato e che, pertanto, possono ipotizzarsi nel caso di specie gli estremi del *fumus persecutionis* di tipo oggettivo.

In particolare, è stato osservato che il reato contestato, peraltro di ordine contravvenzionale, è addebitato al senatore D'Amelio nella qualità di sindaco, mentre semmai profili di responsabilità potrebbero sussistere a carico di colui che provvede alla gestione delle attività inerenti la discarica. Nè va dimenticato che, al momento dell'emanazione dell'atto contestato, era ancora vigente la legge della Regione Basilicata n. 22 del 4 settembre 1986, che escludeva nel caso di specie la necessità di autorizzazione per il comune (legge regionale poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 14 del 18 gennaio 1991).

Per queste considerazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore D'Amelio.

GIORGI, relatore